



REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

(Approvato dall'Assemblea Consortile con delibera n. xx del xxxxxx)

INDICE

TITOLO I

INTRODUZIONE E LINEE GUIDA

OBIETTIVI

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto ed Ambito di applicazione

Art. 2 – Attività negoziale

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Adeguamento alla Normativa

TITOLO II

PRINCIPI

Art. 5 – Principi generali

Art. 6 – Divieto di artificioso frazionamento

TITOLO III

SOGLIE

Art. 7 – Calcolo delle soglie

Art. 8 – Esclusioni

TITOLO IV

POTERI DI SPESA, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COMMISSIONI GIUDICATRICI

Art. 9 – Poteri di spesa

Art. 10 – Responsabile del Procedimento

Art. 11 – Commissioni giudicatrici

TITOLO V

PROCEDURE

Art. 12 – Affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00

Art. 13 – Affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00

Art. 14 – affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00

Art. 15 – affidamenti di importo pari o superiore ad € 150.000,00

Art. 16 – Selezione degli operatori economici

Art. 17 – Elenchi di Fornitori

Art. 18 – Criteri di aggiudicazione

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

TITOLO VI

INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 20 – Incarichi

Art. 21 - Presupposti per il conferimento di incarichi

Art. 22 - Affidamento di incarichi

Art. 23 - Procedura comparativa di incarichi



REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

TITOLO I

INTRODUZIONE E LINEE GUIDA

In attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, con legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016, il Governo ha provveduto ad abrogare il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il regolamento di attuazione n. 207 del 2010 e le ulteriori disposizioni incompatibili.

In attuazione della medesima legge delega, il Governo ha poi adottato, con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il nuovo Codice dei Contratti pubblici, relativo all'attuazione dei contratti di concessione, agli appalti pubblici e alle procedure d'appalto degli enti erogatori nel settore dell'acqua, dell'energia, del trasporto e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Come previsto già dalla normativa precedente, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, prevede un'apposita disciplina per le procedure di aggiudicazione dei contratti cosiddetti "sottosoglia", sia per i settori ordinari che per i settori speciali.

Con il presente regolamento, il Consorzio A.C.T. mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze dell'Istituto.

ACT si impegna a rispettare, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e di rotazione, al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

OBIETTIVI

Il Regolamento Aziendale è redatto nel rispetto dei principi che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria, ovvero dei principi del Trattato CE di libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento, della libera prestazione dei servizi, della parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto ed Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture del Consorzio A.C.T., relative a contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2018 (di seguito Codice).
2. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Codice, qualora ACT lo ritenga opportuno, lo stesso potrà ricorrere alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate.

Art. 2 – Attività negoziale

1. L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara e dai quali derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo.
2. L'esecuzione dei contratti è regolata dalle norme del codice civile e del codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016) alle quali si fa esplicito rinvio.
3. Per le spese di modesta entità, e comunque inferiori ad € 1.000,00, relative ad acquisti urgenti o che non possono essere effettuati mediante preventiva ordinazione, ACT potrà prevedere di erogare la spesa in contanti. Ciascuna di queste spese dev'essere preventivamente autorizzata, anche in via informale, dal



Direttore Generale. Per ciascuna di esse dev'essere presentata idonea documentazione a comprova dell'avvenuta spesa, quali fatture, ricevute fiscali o scontrini.

Art. 3 – Definizioni

1. Per quanto di seguito non diversamente stabilito, si intendono integralmente recepite, nel presente Regolamento, le definizioni di cui all'art. 3 del Codice, alle quali si fa espresso rinvio.

Art. 4 – Adeguamento alla Normativa

1. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni comunitarie e/o nazionali che disciplinano le procedure oggetto del presente Regolamento, ovvero qualora venissero rideterminate le soglie di rilevanza ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Codice, le disposizioni del presente Regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.

TITOLO II

PRINCIPI

Art. 5 – Principi generali

1. Nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, di cui al presente regolamento, ACT si impegna a rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.
2. Qualora i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia degli affidamenti, ACT potrà avvalersi del sistema ritenuto più congruo, sempre nel rispetto della normativa vigente.
3. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitino la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
4. Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse di ACT all'adempimento.
5. La pubblicità degli avvisi di gara, degli esiti delle procedure, ed in generale degli atti relativi alle procedure, sono garantite dal rispetto degli obblighi di trasparenza imposti dall'art. 29 del Codice. ACT adotta, inoltre, idonei strumenti di informazione e trasparenza, relativi alla propria attività negoziale, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e secondo i principi fissati dalla legge e dal proprio statuto.
6. L'avviso relativo alla formazione di eventuali Elenchi di Fornitori di cui al successivo art. 17 sarà pubblicato sul sito istituzionale di ACT.
7. Qualora ACT adotti un codice etico, gli eventuali appaltatori/affidatari sono tenuti ad accettarne le relative condizioni e regole.
8. I soggetti che nei rapporti contrattuali con ACT assumono la veste di appaltatori/affidatari devono essere in regola con gli adempimenti contributivi relativi al personale dipendente e con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché con la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e le certificazioni antimafia.

Art. 6 – Divieto di artificioso frazionamento

1. È espressamente vietato frazionare artificiosamente un contratto, al fine di eludere l'applicazione delle norme di cui al Codice dei Contratti Pubblici, nonché del presente Regolamento.
In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno, allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo, da svolgersi durante l'intero anno di riferimento.
2. Analogo divieto è previsto per forniture e somministrazioni che vengano frazionate per periodi inferiori all'anno, al solo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice.



TITOLO III SOGLIE

Art. 7 – Calcolo delle soglie

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Il valore stimato è quantificato al momento in cui ACT avvia la procedura di affidamento.
2. Per quanto attiene ai metodi di calcolo del valore dei singoli affidamenti, ed in ogni caso per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art 35 del Codice.

Art. 8 – Esclusioni

1. Al fine di garantire economicità, tempestività ed efficienza delle proprie attività, ACT si riserva la facoltà di affidare in via diretta un contratto, a prescindere dall'importo, nei casi di cui all'art. 63 e 125 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare nei seguenti casi:

- a) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili ad ACT;
- c) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità, difficoltà tecniche o costi interni legati alle procedure sproporzionati rispetto al valore dell'appalto;
- d) in caso di acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

2. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo, si procederà mediante stipula del contratto o emissione dell'ordine di fornitura, previa adeguata e motivata determina da parte del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

POTERI DI SPESA, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COMMISSIONI GIUDICATRICI

Art. 9 – Poteri di spesa

1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dal Regolamento stesso e da eventuali procure generali e/o speciali.

Art. 10 – Responsabile del Procedimento

1. Le funzioni di Responsabile del Procedimento, per gli affidamenti di cui al presente regolamento per importi inferiori a € 40.000,00, sono di norma svolte direttamente dal Direttore Generale, il quale può affidare a soggetti esterni, dotati delle necessarie competenze, le attività di supporto tecnico nei casi previsti dalla normativa.

2. Nell'ambito della gestione dei contratti, il Responsabile del Procedimento ha l'obbligo di adottare tutti gli atti ed i provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare allo stesso l'adozione di atti di



sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, all'applicazione delle penali, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.

Art. 11 – Commissioni giudicatrici

1. Salvo che per le procedure per l'affidamento di contratti di valore inferiore ad € 40.000,00, negli appalti aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene nominata, in attesa dell'istituzione dell'Albo di ANAC di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per i settori ordinari, dal Consiglio di Amministrazione, apposita commissione, secondo le competenze richieste, la quale stende sommario processo verbale delle operazioni effettuate.

2. La commissione formula la proposta di aggiudicazione, esprimendo eventualmente, a supporto del Responsabile del procedimento, anche il giudizio di congruità sull'offerta migliore e richiedendo, se del caso, al concorrente che l'ha formulata, l'indicazione degli elementi di carattere tecnico ed economico che hanno consentito la formulazione dell'offerta stessa nei termini ricevuti dall'Impresa.

TITOLO V PROCEDURE

Art. 12 – Affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00

1. Per le spese di modesta entità e comunque di importo inferiore ad € 1.000,00, relative ad acquisti urgenti, prestazioni di pronto intervento o prestazioni per cui non è possibile effettuare preventiva ordinazione, ACT potrà procedere ad affidamento diretto.

2. Per gli affidamenti di cui al presente articolo, il Direttore Generale provvederà ad emettere idoneo ordine di spesa, indicante l'oggetto dell'affidamento, i termini di esecuzione dello stesso, nonché le modalità ed i termini di pagamento.

Art. 13 – Affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00

1. Fermo restando quanto indicato al precedente art. 12, per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, ACT, ai sensi dell'art. 36 del Codice, potrà procedere ad affidamento diretto, senza necessità di confronto competitivo, nel rispetto comunque dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza e rotazione.

2. A discrezione di ACT, potranno essere svolte, in via informale, analisi di mercato con valutazione di almeno due preventivi.

3. Le eventuali richieste d'offerta possono essere inviate a mezzo posta, posta elettronica, posta elettronica certificata o via fax e devono contenere, oltre a quanto necessario ad emettere l'ordine, anche l'indicazione del termine fisso per la presentazione delle offerte.

4. Una volta individuato il contraente, si procede all'affidamento mediante emissione di ordine di fornitura e/o stipula del contratto.

5. L'ordine e/o il contratto dovranno, comunque, contenere la descrizione dell'oggetto dell'affidamento, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento. Se è prevista la clausola penale per ritardo o inadempimento, essa deve precisare tutte le condizioni di applicazione delle penali e non deve avere carattere generico.

Art. 14 – affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00

1. Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 per i lavori, o inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice per le forniture ed i servizi, ACT procederà all'affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori per i lavori e di almeno 5 operatori per i servizi e le forniture.



2. La procedura prende avvio mediante delibera a contrarre o atto ad essa equivalente, nella quale viene individuato il Responsabile del Procedimento, ove non nominato in precedenza.
3. Successivamente ACT provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'avviso relativo allo svolgimento di indagini di mercato per un periodo di almeno 15 giorni, eventualmente ridotti a 5 giorni per comprovate ragioni di urgenza. Terminata l'indagine, ACT procede a scegliere gli operatori da invitare, nel rispetto del principio di non discriminazione e di rotazione.
4. La Commissione Giudicatrice esamina le offerte pervenute e redige l'eventuale graduatoria. Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione viene redatto apposito verbale.
5. ACT procede, quindi, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'esito della procedura, con l'indicazione dell'aggiudicatario, dell'importo dell'affidamento e dell'eventuale graduatoria.
6. In caso di rifiuto o rinuncia da parte dell'aggiudicatario, fermi i mezzi di tutela previsti dall'ordinamento e l'eventuale escussione della cauzione richiesta, ACT può disporre l'aggiudicazione a favore del secondo concorrente in graduatoria, qualora previsto nell'invito, oppure disporre la ripetizione della procedura.

Art. 15 – affidamenti di importo pari o superiore ad € 150.000,00

1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, ACT procederà all'affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori.
2. Per quanto attiene alla procedura, si richiama integralmente quanto previsto dal precedente art. 14.

Art. 16 – Selezione degli operatori economici

1. Salvo l'affidamento previsto dai precedenti articoli 12 e 13, per le procedure relative a forniture e servizi è necessario promuovere il più possibile la concorrenza. Ai sensi dell'art. 36, comma 1 del Codice, ACT dovrà garantire, di norma, la rotazione degli operatori economici.
2. In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice e dall'art. 23 D.Lgs. 33/2013, ACT pubblica sul proprio sito informatico l'avviso relativo alle procedure esperite.

Art. 17 – Elenchi di Fornitori

1. ACT si riserva la facoltà di istituire appositi Elenchi di Fornitori, distinti per tipologia di lavoro, servizio o fornitura, nell'ambito dei quali effettuare la scelta del contraente.
2. L'istituzione di tali elenchi sarà preceduta da apposito avviso in cui saranno specificati la vigenza dell'elenco, non superiore a tre anni, e i requisiti di qualificazione richiesti.
3. Gli elenchi saranno ad accesso continuativo, fermo restando che nell'avviso sarà indicato un termine entro il quale far pervenire le candidature iniziali. A cadenza al massimo trimestrale, si procederà a verificare le istanze di ammissione pervenute successivamente alla scadenza del termine iniziale.
5. L'avvenuta qualificazione sarà resa nota mediante specifica comunicazione scritta; ai soggetti non qualificati dovrà essere noto il motivo di non ammissione ovvero le integrazioni richieste per permettere l'ammissione all'Albo.

Art. 18 – Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nelle richieste d'offerta, precisando, se necessario, i coefficienti attribuiti a ciascun elemento oggetto di valutazione.
2. Nella procedura di aggiudicazione il criterio di aggiudicazione da preferire, in linea con quanto previsto dal Codice, è quello relativo all'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul confronto tra prezzo/costo più basso ed il miglior rapporto qualità/prezzo.
3. Qualora ACT, nel rispetto di quanto indicato all'art. 95 comma 4 del Codice, decida di procedere ad un aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo/costo più basso, questa è condizionata alla redazione di adeguata motivazione.



Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per le procedure di affidamento di cui al presente regolamento, ACT provvederà ad inserire in ciascun contratto, apposita clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 L. 136/2010.
2. L'affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall'art. 3 L. 136/2010.
3. Qualora ACT rilevi l'inadempimento da parte dell'affidatario dei predetti obblighi, il consorzio sarà legittimato a darne immediata comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

TITOLO VI

INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 20 – Incarichi

1. Gli incarichi individuali sono una modalità di resa di attività o servizi da parte di soggetti che le/li realizzano in forma di lavoro autonomo: il rapporto tra ACT e l'esecutore è regolato dal modello del contratto di prestazione d'opera (artt. 2222/2228 c.c.) o di prestazione d'opera intellettuale (artt. 2229-2238 c.c.).

Art. 21 - Presupposti per il conferimento di incarichi

1. ACT potrà conferire gli incarichi di cui all'art. 20 per:
 - a) esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con personale in servizio, in considerazione dei carichi di lavoro;
 - b) inesistenza nella struttura interna di una figura idonea allo svolgimento dell'incarico;
 - c) per necessità di supporti di alta specializzazione all'attività ordinaria degli uffici.
2. Gli incarichi potranno essere conferiti esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata professionalità e specializzazione nei rispettivi ambiti di operatività. Tali requisiti sono integrati dai titoli di studio e dall'eventuale abilitazione professionale necessaria per l'esercizio dell'attività richiesta nonché dalla sussistenza di elementi dai quali desumere un adeguato livello di esperienza professionale nel settore di riferimento. Come elementi sui quali fondare la scelta, ACT valuterà tra l'altro:
 - sussistenza e livello dei titoli di studio e delle abilitazioni possedute;
 - precedenti attività professionali (di carattere autonomo o dipendente);
 - pregresso svolgimento di attività analoghe con enti pubblici o privati;
 - pubblicazioni;
 - pregressi incarichi svolti per ACT e da quest'ultimo giudicati positivamente.
3. Gli incarichi possono avere natura indeterminata. I contratti di prestazione professionale autonoma possono essere oggetto di proroga o rinnovo, laddove ciò sia previsto nell'atto di conferimento dell'incarico stesso.
4. Il corrispettivo stabilito deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, valutando altresì i valori remunerativi di mercato, le eventuali tariffe professionali di riferimento, ovvero i compensi già corrisposti da ACT o dagli enti consorziati per prestazioni analoghe.

Art. 22 - Affidamento di incarichi

1. ACT potrà procedere ad affidamento diretto di incarichi, per importi fino ad € 40.000,00, previa pubblicazione sul sito istituzionale e comparazione dei curricula, a professionisti o operatori di propria fiducia, previa verifica dei presupposti di cui al precedente art. 20.
2. Salva la previa verifica della sussistenza dei presupposti, eseguita sulla base di specifiche indagini e motivazioni, mediante provvedimento del Consiglio di Amministrazione, è sempre consentito l'affidamento diretto nei seguenti casi:
 - casi eccezionali o di particolare urgenza, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente gravoso e contrario agli interessi di ACT il ricorso a procedure comparative;



- casi di procedure comparative andate deserte ovvero partecipate da concorrenti non qualificatisi o riconosciuti non idonei;
- casi in cui la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato intuitus personae e richieda, quindi, abilità e particolare qualificazione professionale nonché una pregressa conoscenza dei meccanismi operativi e delle vicende interne ad ACT, caratteristiche tutte tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure comparative;
- casi di prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale o formativa per i quali non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto;
- casi di prestazioni di tipo complementare, non compresi nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo, a condizione che non possano essere separate da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario.

Art. 23 - Procedura comparativa di incarichi

1. Per l'affidamento di incarichi professionali di importo superiore ad € 40.000,00 e salvo i casi di cui al precedente art. 22, si applica la disciplina relativa all'affidamento di servizi di cui al presente Regolamento.
2. In ogni caso l'avviso di selezione dovrà indicare:
 - oggetto e durata della prestazione richiesta;
 - tipo di rapporto e corrispettivo proposto;
 - titoli, requisiti professionali ed esperienze;
 - termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse corredate da curriculum.
3. L'avviso di selezione dovrà indicare i criteri di valutazione e relativi punteggi di riferimento.